



20 gennaio 2006

***Modifica della legge federale sulla procedura penale:
Indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell'ambito dell'attività
da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione***

Riassunto dei risultati della procedura di consultazione

1. Osservazioni generali sulla procedura di consultazione

Il 23 giugno 2005 il Consiglio federale ha deciso di inviare in consultazione un disegno di modifica della legge federale sulla procedura penale. La modifica aveva come oggetto l'indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell'ambito delle attività da essi svolte in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione. La consultazione è durata sino a fine ottobre 2005.

Sono stati invitati ad esprimersi 64 destinatari della consultazione (in particolare Cantoni, partiti politici e organizzazioni interessate).

Nel quadro della consultazione sono giunte al DFGP 32 risposte tra cui una di un'organizzazione accolta non ufficialmente. Hanno risposto tutti i Cantoni (ad eccezione del Cantone del Ticino), il Tribunale federale, un partito politico e 5 organizzazioni. Nella risposta, il Tribunale federale, l'UDC e 3 organizzazioni hanno rinunciato a un parere in merito al contenuto.

2. Oggetto del disegno della procedura

L'attuazione del progetto sull'efficienza ha mostrato che, rispetto al passato, gli organi della polizia cantonale sono maggiormente sollecitati per compiti di polizia giudiziaria della Confederazione. In occasione dello sviluppo della Polizia giudiziaria federale si è rinunciato a determinate unità di polizia e a determinati equipaggiamenti (p. es. unità di polizia di sicurezza addette alla protezione durante perquisizioni domiciliari, unità d'intervento in occasione di arresti, cani per la ricerca di droga ed esplosivi ecc.). Sebbene le spese straordinarie sopportate dai Cantoni non siano trascurabili, l'attuale legislazione federale non prevede una base legale formale che consenta di indennizzare debitamente i Cantoni per tali prestazioni. L'attuale legge federale sulla procedura penale¹ (PP) prevede un indennizzo soltanto in due casi: sono indennizzate le spese straordinarie sopportate dai Cantoni in procedimenti sospesi dalle autorità federali (art. 106 cpv. 2 PP) e le spese straordinarie per indagini in procedimenti trasferiti dal Ministero pubblico della Confederazione alle autorità cantonali (art. 257 PP). Ne consegue che non sono versati indennizzi per la partecipazione degli organi cantonali ai procedimenti ordinari del-

¹ RS 312.0

la Confederazione e che al momento in cui forniscono tali prestazioni, i Cantoni non sanno se verranno indennizzati successivamente, ad esempio in caso di sospensione del procedimento.

Con tale normativa la Confederazione dovrebbe avere la possibilità di pagare le spese straordinarie causate ai Cantoni dall'impiego dei propri organi di polizia giudiziaria. Per escludere un ripetuto pagamento di tali spese, il Consiglio federale dovrebbe inoltre disciplinare il modo in cui viene presa in considerazione la ripartizione delle spese alle parti o prevedere una copertura diversa, ad esempio riguardo a confische.

3. Apprezzamento generale

3.1. Valutazione globale

Il disegno di legge, per quanto giudicabile dalle risposte ricevute, è da considerare pienamente condiviso; il Cantone di Zugo fa tuttavia dipendere il proprio sostegno basilare dalla rinuncia alle riserve di credito (cfr. n. 3.2. e 4). 14 Cantoni (AI, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NW, SH, SO, SG, TG, UR, VD) e 2 organizzazioni sostengono pienamente il disegno. Le critiche ricevute si limitano a pochi, ma essenziali punti.

La maggior parte dei Cantoni chiede però esplicitamente di partecipare all'elaborazione dell'ordinanza d'esecuzione (BE, FR, GR, JU, LU, SH, VS, ZH) o di essere uditi tempestivamente riguardo al contenuto della medesima (AR, AI, OW, SO, SG, TG, UR, VD).

3.2. Ricapitolazione dei principali punti criticati

Le principali critiche sono mosse a due punti del disciplinamento:

la limitazione della pretesa legale all'indennizzo mediante una riserva di credito è respinta da 9 Cantoni (BE, GR, LU, NE, OW, SZ, VS, ZG, ZH). Il Cantone di Zurigo potrebbe però accettare la riserva se i tagli dell'indennizzo in seguito ad esaurimento dei crediti vengono riportati e pagati successivamente.

La normativa della delega che, per l'indennizzo, trasferisce al Consiglio federale la descrizione dei costi computabili, le aliquote per determinati conteggi dei costi come anche l'addossamento di un'eventuale copertura dei costi alle parti e dei valori patrimoniali confiscati, oltre ad essere sostanzialmente approvata (AI, BE, SH, UR) è anche criticata in quanto – oltre all'esame di una compensazione più semplificata degli altri costi computabili (AR, LU, NE, ZH) – si esige anche una normativa più particolareggiata sul piano della legislazione formale (ZG, ZH).

3.3. Soluzioni proposte

Oltre alla rinuncia proposta alla riserva di credito e alle proposte riguardanti la normativa della delega (cfr. n. 4, osservazioni ad art. 17 cpv. 5) viene chiesto anche un completamento dell'articolo 257 per l'indennizzo di determinate spese giudiziarie dei Cantoni (cfr. n. 4, osservazioni all'art. 257).

4. Osservazioni sui singoli articoli legali

Ad art. 17 cpv. 4 (Principio dell'indennizzo)

9 Cantoni (BE, GR, LU, NE, OW, SZ, VS, ZG, ZH) rigettano la riserva di credito contenuta nel principio dell'indennizzo ("Entro i limiti dei crediti stanziati ..."), poiché questa riserva darebbe il via alla pretesa legale dell'indennizzo e renderebbe possibile alla Confederazione la riduzione unilaterale dell'indennizzo delle spese comprovate.

Ad art. 17 cpv. 5 (Delega al Consiglio federale di disciplinare i dettagli)

Dà motivo di riflessione il fatto che la descrizione di spese straordinarie computabili (lett. a), i tassi d'indennizzo (lett. b) e le modalità del computo delle spese procedurali altrimenti addossabili (lett. c) debbano essere disciplinati in modo generale mediante ordinanza del Consiglio federale (AR, ZG, ZH); corrispondentemente viene chiesto anche un disciplinamento di questo punto a livello di legge formale (ZG, ZH). Viene inoltre rilevato che il rischio d'incasso per eventuali spese procedurali addossabili non dovrebbe spettare al Cantone (AR, LU, NE), che i valori patrimoniali confiscati potrebbero essere computati soltanto se la ripartizione rende effettivamente possibile al Cantone la copertura delle pertinenti spese procedurali (NE) e che il momento dell'indennizzo di cui al capoverso 5 appare artificioso in quanto, fondamentalmente, il computo potrebbe avvenire in qualsiasi momento (ZG). In ogni caso è pure sostenuto il calcolo dei valori patrimoniali confiscati (FER).

La delega al legislativo è come tale ritenuta giustificata in modo più o meno esplicito (AI, BE, NE, SH, UR), ma spesso si desidera anche che i Cantoni partecipino all'elaborazione dell'ordinanza d'esecuzione (BE, FR, GR, JU, LU, SH, VS, ZH) e vengano uditi tempestivamente in merito al contenuto del diritto esecutivo (AR, AI, OW, SO, SG, TG, UR, VD). Si chiede inoltre di chiarire se gli organi di polizia comunale chiamati a collaborare continuo, giusta il disciplinamento, come organi cantonali e debbano pertanto essere considerati risarcibili (ZH).

Infine è isolatamente posta in questione la valutazione menzionata nelle spiegazioni riguardante le prestazioni annue dei Cantoni pari a circa 1,5 milioni di franchi (OW).

Ad art. 17 cpv. 6 (Convenzioni del procuratore generale della Confederazione con i Cantoni)

Si esige la rinuncia a una delega di competenze al procuratore generale della Confederazione poiché una normativa a più livelli favorisce la mancanza di trasparenza (ZG).

Ad art. 106 cpv. 2 (Abrogazione della disposizione)

Viene fatto notare in proposito che l'abrogazione avrebbe senso soltanto se fosse realizzata una normativa generale sull'indennizzo ai sensi dell'articolo 17 capoversi 4-6 (ZG).

Ad art. 257 (Applicabilità della normativa sull'indennizzo agli affari penali federali che il Ministero pubblico della Confederazione delega a un Cantone)

Si propone di valutare un completamento secondo il quale – giusta il precedente disciplinamento di cui all'articolo 265^{quater} CP – sia previsto il rimborso delle spese processuali nei procedimenti condotti da un Cantone per la Confederazione, se nella sentenza i costi sono a carico dello Stato (BE, VS). Per il rimanente, si fa notare che la rinuncia alla riserva di credito deve valere anche per tale disposizione (ZG, ZH).